

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 18/2014

del 16 maggio 2014

- 1) Definizione del perimetro di gruppo bancario: le nuove deliberazioni del CICR
- 2) Primo aggiornamento della circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 - Disposizioni di vigilanza per le banche
- 3) Regolamento EMIR: Pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le norme tecniche di attuazione sul capitale ipotetico di una controparte centrale
- 4) Unione bancaria: pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le norme sul Meccanismo di vigilanza unico ed i poteri sanzionatori della BCE
- 5) Continuità operativa delle infrastrutture dei mercati finanziari: Banca d'Italia ha pubblicato le nuove Linee Guida
- 6) Delibera Consob 8 maggio 2014 n. 18920: divieto e sospensione in via cautelare della diffusione di annunci pubblicitari, ai sensi dell'articolo 101, comma 4, lettere a) e c) del d.lgs. n. 58/98, relativi all'offerta al pubblico di azioni ordinarie e warrant
- 7) Adeguatezza e appropriatezza alla luce degli Orientamenti ESMA: Consob ha validato le Linee guida ASSOSIM
- 8) Fondi pensione: pubblicate dalla Covip indicazioni in merito all'applicazione del Regolamento recante i principi per la determinazione di mezzi patrimoniali

1) **DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DI GRUPPO BANCARIO: LE NUOVE DELIBERAZIONI DEL CICR**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2014 è stato pubblicato il decreto del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) del 5 maggio 2014 di definizione del perimetro di gruppo bancario.

L'art. 60, comma 1, lettera b), TUB, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il compito di stabilire i criteri della rilevanza determinante delle partecipazioni in società bancarie e finanziarie detenute dalla società finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana ai fini della individuazione di un gruppo bancario.

Come specificato nel decreto, questa definizione deve essere svolta in armonia con il diritto dell'Unione europea, avendo presenti in particolare i parametri stabiliti dalle disposizioni europee in materia di determinazione della finanziarietà dei gruppi di società ai fini della loro qualificazione come conglomerati finanziari.

In particolare questi criteri devono tenere in considerazione le esigenze di effettività dell'esercizio della vigilanza sul gruppo.

A questo scopo, le disposizioni dettano, tra l'altro, criteri idonei a:

- consentire, in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, la coincidenza in capo alla medesima società di partecipazione finanziaria mista, come definita dall'art. 1, comma 1, lett. v) del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 del ruolo di capogruppo bancaria, capogruppo assicurativa e società a capo del conglomerato finanziario;
- definire, in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, la nozione di partecipazione da prendere in considerazione nel calcolo della rilevanza determinante delle società bancarie e finanziarie nell'insieme delle società partecipate dalla società finanziaria o dalla società finanziaria mista capogruppo italiana, non limitando il calcolo stesso alle sole società controllate.

2) **PRIMO AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE N. 285 DEL 17 DICEMBRE 2013 - DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE**

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 111 del 15 maggio 2014 l'aggiornamento della circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 - Disposizioni di vigilanza per le banche.

In particolare alla Parte I della Circolare è stato inserito un nuovo Titolo IV, "Governo societario, controlli interni e gestione dei rischi", con il Capitolo 1 "Governo societario".

3) REGOLAMENTO EMIR: PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SUL CAPITALE IPOTETICO DI UNA CONTROPARTE CENTRALE

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione del 12 maggio 2014, contenente norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al Regolamento (UE) n. 648/2012 (cd. "Regolamento EMIR") è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 maggio 2014.

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso trova applicazione dal 2 giugno 2014, ad eccezione di alcune previsioni che si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2015.

4) UNIONE BANCARIA: PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA LE NORME SUL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO ED I POTERI SANZIONATORI DELLA BCE

Nel contesto della nuova Unione bancaria, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 14 maggio 2014:

- il Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE), del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate. Almeno due mesi prima del 4 novembre 2014, la BCE adotta una decisione nei confronti di ogni soggetto vigilato rispetto al quale essa assume i compiti ad essa attribuiti dal regolamento sull'MVU, confermando che si tratta di un soggetto vigilato significativo. Per i soggetti che fanno parte di un gruppo vigilato significativo la BCE notifica la decisione della BCE al soggetto vigilato al massimo livello di consolidamento all'interno dello Stato membro partecipante e si assicura che tutti i soggetti vigilati nell'ambito del gruppo vigilato significativo siano debitamente informati. Tali decisioni hanno effetto dal 4 novembre 2014;
- il Regolamento n. 469/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, modificativo del Regolamento (CE) n. 2157/1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni.

5) **CONTINUITÀ OPERATIVA DELLE INFRASTRUTTURE DEI MERCATI FINANZIARI: BANCA D'ITALIA HA PUBBLICATO LE NUOVE LINEE GUIDA**

In data 15 maggio 2014 Banca d'Italia ha emanato le "Linee guida in materia di continuità operativa per le infrastrutture dei mercati finanziari" aventi sede legale e/o operativa in Italia.

Le disposizioni hanno contenuto analogo a quello delle norme emanate nel luglio 2013 per la continuità operativa delle banche.

In tal modo si definisce un insieme di requisiti unico per tutti gli operatori, con l'obiettivo di favorire un'adeguata gestione dei rischi connessi ad incidenti operativi o catastrofi che colpiscano in via diretta o indiretta le banche, le infrastrutture di mercato o i loro fornitori.

I criteri in materia di continuità operativa sono diretti ai gestori delle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete e alle società di gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato, dei sistemi multilaterali di scambio dei depositi, dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, nonché alle controparti centrali e alle società di gestione accentrata che abbiano sede legale e/o operativa in Italia.

Ai destinatari è richiesta anche la predisposizione di un piano di continuità operativa, la definizione dei processi critici da presidiare e l'individuazione delle responsabilità degli organi aziendali.

È stata inoltre pubblicata la nuova guida operativa del CODISE, la struttura per il coordinamento delle attività da svolgere in connessione con le crisi operative della piazza finanziaria italiana alla quale partecipano la CONSOB e i principali operatori del sistema finanziario.

6) **DELIBERA CONSOB 8 MAGGIO 2014 N. 18920: DIVIETO E SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE DELLA DIFFUSIONE DI ANNUNCI PUBBLICITARI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 101, COMMA 4, LETTERE A) E C) DEL D.LGS. N. 58/98, RELATIVI ALL'OFFERTA AL PUBBLICO DI AZIONI ORDINARIE E WARRANT.**

Con Delibera dell'8 maggio 2014 n. 18920 Consob ha vietato la diffusione di annunci pubblicitari in formato audio e video relativa ad un'offerta pubblica di sottoscrizione di azioni ordinarie e *warrant* (nella specie "*Fondi Rustici 2014-2017*") ed ha sospeso, in via

cautelare, la diffusione di ulteriori annunci pubblicitari relativi alla medesima offerta.

La Delibera è stata emessa a seguito della riscontrata violazione dell'art. 101, comma 3, del D. Lgs. N. 58/98 e delle relative norme di attuazione, secondo cui *“la pubblicità è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in conformità alle disposizioni comunitarie e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto, se è già stato pubblicato, o con quella che deve figurare nel prospetto da pubblicare”*.

La Consob ha in particolare evidenziato che, nel caso di specie:

- la pretesa natura etica dell'investimento è da ritenere non coerente con quanto dichiarato nel prospetto d'offerta (nel quale infatti non viene propriamente rappresentata la predetta natura);
- l'affermazione *“io ci investo”*, resa negli annunci pubblicitari dall'Amministratore Unico dell'Emittente, non appare coerente con quanto dichiarato nel Prospetto d'offerta, ove si riporta che *“per quanto a conoscenza della Società, né l'azionista, né l'amministratore unico, né i membri del Collegio Sindacale intendono aderire all'Offerta Pubblica”*;
- negli annunci in formato video l'avvertenza *“prima dell'adesione leggere il prospetto”* è inserita in sovraimpressione ad una velocità incompatibile con una immediata e agevole percezione del contenuto della stessa e tale avvertenza non è neanche inserita con modalità audio;
- sia negli annunci in formato audio sia in quelli in formato video l'Emittente non ha riportato quanto previsto dell'art. 34-*octies*, comma 4 del Regolamento Consob 11971/1999, in relazione all'indicazione che: *“un prospetto è stato (...) pubblicato e il luogo in cui il pubblico può (...) procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può (...) consultarlo”* e che non rileva, come giustificazione per l'omissione, né la circostanza della sussistenza di *“motivi di spazio”* né l'invito rivolto al pubblico a rivolgersi agli sportelli delle Banche aderenti al consorzio di collocamento, ai fini della sottoscrizione;
- gli annunci pubblicitari in formato sia video sia audio, pongono in evidenza una persona che, a decorrere dallo scorso 23 aprile 2014, si è dimesso dalla carica di Amministratore Unico, e detta circostanza non risulta correttamente evidenziata negli annunci pubblicitari né sarà conosciuta dagli investitori, ai sensi della normativa vigente, fino alla pubblicazione del sopra citato supplemento al prospetto d'offerta.

7) ADEGUATEZZA E APPROPRIATEZZA ALLA LUCE DEGLI ORIENTAMENTI ESMA: CONSOB HA VALIDATO LE LINEE GUIDA ASSOSIM

In data 7 maggio 2014 Consob ha validato, in conformità alla propria "Policy per la validazione delle linee guida elaborate dalle associazioni degli intermediari" del 2 maggio 2008, le linee guida contenute nella nuova "Guida pratica ai test di adeguatezza e appropriatezza" predisposte da ASSOSIM.

Il documento rappresenta un aggiornamento della precedente versione, validata dall'Autorità di Vigilanza nel 2009, che viene quindi espressamente sostituita e annullata.

Come meglio dettagliato nella Guida, nell'attività di revisione e aggiornamento delle Linee guida si è tenuto conto delle norme e dei principi della regolamentazione nazionale nonché degli Orientamenti emanati dall'ESMA il 6 luglio 2012 in relazione ad alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla Direttiva MiFID.

La Guida, nella versione validata da Consob, è disponibile sul sito di ASSOSIM nella sezione "Codici e Linee Guida".

8) FONDI PENSIONE: PUBBLICATE DALLA COVIP INDICAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE I PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DI MEZZI PATRIMONIALI

In data 7 maggio 2014 la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ha fornito indicazioni riguardo l'applicazione del Regolamento contenente i principi per determinare i mezzi patrimoniali di cui devono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione, di cui al D.M. n. 259/2012.